



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 120 in data 17 Maggio 2016**

**Oggetto: Verifica di Assoggettabilità della Variante “verde” al PRG per la riclassificazione di alcune aree edificabili ai sensi dell’art. 7 della L.R. 4/2015. Comune di Jesolo (VE).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
- l’art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all’art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l’uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all’art. 12 del medesimo D.lgs;
- l’art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l’individuazione dell’Autorità Competente a cui spetta l’adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l’elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 17 Maggio 2016 come da nota di convocazione in data 13 Maggio 2016 prot. reg.188906;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Jesolo con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 111725 del 21/03/2016 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante "verde" al PRG per la riclassificazione di alcune aree edificabili ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2015;

**ESAMINATI** i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Parere n.39938 del 20.04.16, assunto al prot. reg. al n.156780 del 21.04.16 dell'ARPAV di Venezia che di seguito si riporta:

In relazione a quanto in oggetto il Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia invia il seguente contributo partecipativo sul documento Rapporto Ambientale Preliminare, relativo al procedimento di V.A.S. per la Variante "verde" al PRG per la riclassificazione di alcune aree edificabili ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2015 in Comune di Jesolo.

In generale gli interventi descritti nella variante risultano non in linea con la pianificazione territoriale e urbanistica vigente. La non coerenza deriva però dalla natura stessa della Variante "verde", che si pone l'obiettivo di riclassificare e privare della potenzialità edificatoria attribuita dal PRG vigente determinate aree, oggetto di richiesta da parte dei privati.

Il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato non descrive alcuni dei contenuti previsti dall'All. VI del D. Lgs. 4/2008 e che dovranno essere inseriti nel Rapporto Ambientale definitivo; in particolare, nel documento ricevuto non si delineano in modo opportuno lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione della variante in questione. Si invita pertanto a far riferimento alle considerazioni sotto riportate.

**Stato dell'ambiente**

Considerando che la documentazione prodotta deve contenere dati il più possibile aggiornati e coerenti per poter trarre le adeguate conoscenze e considerazioni, si fa presente che detti dati ambientali sono a disposizione sul sito ARPAV [www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it), che riporta documenti di sintesi e dati recenti, fino agli anni 2014-2015 per tutte le principali componenti/matrici ambientali.

**Matrice Atmosfera**

In generale non si evincono particolari interferenze della variante verso questa matrice.

In riferimento al Rapporto Ambientale Preliminare esaminato, si fa presente che il testo definitivo dovrà contenere un'opportuna descrizione dello stato attuale della qualità dell'aria nell'area interessata dal piano. A tal fine, si invita a completare e/o aggiornare le informazioni contenute nel documento ricevuto, facendo riferimento ai seguenti link presenti sul sito internet dell'Agenzia:

- rapporti annuali sulla qualità dell'aria in Provincia di Venezia, fino al 2014 (<http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-venezia>);
- stime a livello comunale dei principali macroinquinanti derivanti dalle attività naturali ed antropiche riferite all'anno 2010 (<http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/emissioni-di-inquinanti/inventario-emissioni>).

**Suolo/Sottosuolo**

L'intervento, in adempimento al comma 1 art. 7 della L.R. n. 4/2015, è del tutto coerente con le finalità di riduzione del consumo di suolo della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (art. 2, comma 1, lett. d).

La mancata trasformazione delle aree oggetto di variante ha impatti positivi sul mantenimento del valore ambientale del suolo, del suo ruolo ecosistemico e delle funzioni dal suolo supportate quali:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua,
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

Infatti l'impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo indotta da nuova edificazione determina l'eliminazione della quasi totalità delle funzioni sopra elencate (e riconosciute dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo COM/232/2006), che costituiscono veri e propri servizi per la collettività e l'ambiente (servizi ecosistemici) eventualmente ripristinabili solo a costi non sostenibili.

Il Rapporto ambientale preliminare presentato per la verifica di assoggettabilità a VAS però non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale relativo alla componente suolo e sottosuolo e non considera la Carta dei suoli in scala 1:50.000 della provincia di Venezia (ARPAV, 2008). Ciò non permette di avere una completa visione e quantificazione dei positivi impatti derivanti dal provvedimento di cui trattasi. Infatti parallelamente ad una analisi dell'attuale uso del suolo (pag. 57-60) poteva essere riportata una sintetica valutazione dei benefici derivanti alla collettività dal permanere delle superfici allo stato coltivato o naturale, a sostegno della valenza positiva della decisione assunta.

Con riferimento alle considerazioni sopra riportate per le singole matrici, si ritiene la Variante in oggetto non assoggettabile a VAS. Si sottolinea altresì che tale parere è da intendersi vincolato al recepimento, nella suddetta Variante, delle considerazioni fin qui descritte.

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

- Parere n.5270 del 22.04.16 della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Venezia e Laguna assunto al prot. reg. al n.158364 del 22.04.16 che di seguito si riporta:

Considerato che la normativa vigente prevede che, per determinate fattispecie di piani, ovvero di programmi, l'assoggettamento a VAS sia subordinato all'esito positivo della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i e all'*Allegato 1*, esaminato il rapporto preliminare, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolari n. 5 e n.6 del 19 marzo 2010 della Direzione Generale PBAAC e alla Circolare n.26 del 15 maggio 2012 dell'allora Direzione Regionale del Veneto, nonché in forza della delega di cui alla nota del Segretariato Regionale per il Veneto del MIBACT protocollo n.16419 di data 21.12.2015 formula le seguenti valutazioni e osservazioni.

**1. Caratteristiche del piano o del programma, ed influenza su altri piani o programmi o progetti**

Il Comune di Jesolo, in conformità al comma 1 dell'art. 7 "Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili" della legge regionale n. 4 del 16/03/2015 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali" ha raccolto le richieste di cittadini per la riclassificazione di aree edificabili, affinché queste siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico comunale vigente e siano rese inedificabili.

Nove di queste richieste sono state accolte dall'Amministrazione e inserite nella presente variante con proposta di riclassificazione in aree non edificabili che, a seconda del contesto territoriale e pianificatorio, vengono riclassificate come ZTO E 2.1 "di valore agricolo produttivo" e "Verde Privato".

La Variante Verde non prevede pertanto assetti territoriali atti a stabilire un quadro di riferimento per progetti, piani o programmi bensì sancisce il mantenimento dello stato attuale in luogo della prevista edificabilità.

**2. Caratteristiche degli impatti su aree o paesaggi tutelati**

Le nove aree in oggetto si collocano in differenti zone del territorio comunale; si tratta per lo più di aree limitate, collocate in gran parte in contesti di transizione tra il tessuto edificato e il sistema agricolo.

Un'unica area oggetto di variante ricade all'interno di ambiti tutelati ai sensi della Parte III del D.Lgs.42/2004: si tratta dell'area n. 10, che si colloca entro la fascia tutelata dall'art. 142 comma 1 lettera c, in vicinanza al corso d'acqua del fiume Sile. La stessa area viene riconosciuta dal PALAV come "Area di interesse paesistico-ambientale" disciplinata articolo 21 lettera a delle relative Norme di Attuazione, mentre le rimanenti aree di variante non insistono su ambiti soggetti a particolari indicazioni da parte del Piano d'Area. In tale area la precedente destinazione a *zona C2-2 di espansione residenziale e F3-3 Parchi territoriali* viene variata in *Verde privato*, con un potenziale riduzione della fruizione pubblica dell'area; l'esigua superficie dell'area in questione (3.355mq) e dell'area contigua assoggettata alla iniziale previsione di *Parco territoriale* rende tuttavia la scelta pianificatoria plausibile.

Per quanto attiene alla pianificazione paesaggistica regionale, le aree di variante rientrano nell'ambito che il PTRC "Documento per la pianificazione paesaggistica" individua quale ambito di paesaggio n. 14 "Arco costiero adriatico, laguna di Venezia e delta del Po", descritto in particolare nella scheda ricognitiva n. 30 "bonifiche e lagune del veneto orientale" nel suo *Atlante ricognitivo*.

Tra gli obiettivi di qualità paesaggistica delineati per l'ambito n.30 dal PTRC nel suo *Atlante* si segnala l'obiettivo n.30 "qualità urbana e urbanistica degli insediamenti turistici costieri" e in particolare dalla voce 30b "promuovere la riqualificazione del fronte interno degli insediamenti turistici costieri come zona di transizione verso le aree agricole retrostanti", obiettivo che il piano pare assecondare proponendo la riduzione dell'edificato e il rafforzamento dei valori connessi al sistema agricolo.

Ciò premesso si rileva che la variante in esame consolida, anche nel quadro pianificatorio, lo stato di fatto coerentemente con il contesto paesaggistico di riferimento e con le finalità di contenimento di consumo del suolo, **non ritenendo pertanto necessario l'assoggettamento** dello strumento alla procedura di valutazione strategica ambientale.

**VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 70/2016**

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS per la Variante "Verde" al PRG per la riclassificazione di alcune aree edificabili, nel Comune di Jesolo (VE).

Pratica n. 3248

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATE la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Andrea Rizzi, trasmesse con nota acquisita al prot. reg. con n. 111725 del 21/03/2016;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che l'intervento prevede la riclassificazione di aree edificabili affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

VERIFICATO che gli interventi in argomento non cambiano l'idoneità degli ambienti interessati per le specie eventualmente presenti il quanto l'idoneità per le specie rispetto alla tipologia di uso del suolo rimane la medesima;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PERTANTO



**PRENDE ATTO**

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

**DICHIARA**

che per la Variante "Verde" al PRG per la riclassificazione di alcune aree edificabili, nel Comune di Jesolo (VE) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 70/2016;

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV, in data 17 maggio 2016, che evidenzia come la Variante "verde" al PRG per la riclassificazione di alcune aree edificabili ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2015 del Comune di Jesolo, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;

**VISTE**

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante "verde" al PRG per la riclassificazione di alcune aree edificabili ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2015 del Comune di Jesolo, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente evidenziate.

*Il Presidente*  
*della Commissione Regionale VAS*  
*(Direttore del Dipartimento Territorio)*

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione  
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n.6 pagine.